



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 4 "Urbanistica-SUAP"

CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI PRESSO LA ROCCHETTA DI CASTELLARANO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (TIPOLOGIA ENOTECA)

DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 1 CIG 87942951D1 N. GARA 8185854 CPV: 55321000-6

Amministrazione Committente

Comune di Castellarano - Settore IV "Urbanistica e SUAP"

Sede: Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE)

Sito internet : <http://www.comune.castellarano.re.it>

PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

Responsabile unico del Procedimento: Dott. Enrico Ferrari – Capo Settore IV "Urbanistica e SUAP"

1. PREMESSE

Richiamata la determinazione a contrarre n. 707 del 30/06/2021 che ha per oggetto l'individuazione della procedura che si intende avviare per affidare il servizio mediante concessione in uso di parte dei locali presso la Rocchetta di Castellarano per attività di somministrazione alimenti e bevande (tipologia enoteca) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) o affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto..

Il luogo di svolgimento del servizio è Lotto 1 codice NUTS ITD53- CIG 87942951D1

Il **Responsabile del procedimento** ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Enrico Ferrari Dirigente del Settore IV "Urbanistica – SUAP", PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 50/2016 l'Amministrazione si avvale del sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER) per l'espletamento della procedura disponibile all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e tramite il quale si accede anche alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la procedura di affidamento è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. Per l'espletamento della procedura negoziata, l'Ente si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/> (in seguito: sito).

Al fine della partecipazione alla procedura telematica, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- aver effettuato la registrazione alla piattaforma SATER con le modalità e in conformità alle

indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta, i chiarimenti, le comunicazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla procedura, mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/> nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i chiarimenti pubblicati al medesimo indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi aperti".

3.1 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell'appalto è pari ad € 79.200,00 calcolato sulla durata complessiva del contratto corrispondenti ad anni 6 (sei), compresa l'opzione di proroga tecnica semestrale pari ad € 7.200,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tabella n. 1 - "Oggetto dell'appalto"

N.	Valore concessione (6 anni)	Valore opzione proroga tecnica (n. 6 mesi)	Valore totale della concessione
1	€ 72.000,00	€ 7.200,00	€ 79.200,00

DUVRI – art. 23 comma 15 D.lgs 50/2016 e ss.mm.

Non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi della sicurezza da interferenza.

ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA – art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016.

Con riferimento all'oggetto della Concessione, l'operatore, in sede di offerta economica, dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 164 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e servizi, secondo due modalità:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Locali da affidare in concessione sono divisi nei seguenti lotti:

- lotto 1: locali adibiti a vineria;
- lotto 2: locali "sala cappellana" da adibire alla ristorazione con obbligo di liberare l'area in caso di necessità d'uso da parte dell'Amministrazione comunale o con patrocinio del Comune ad altri soggetti;
- lotto 3: "giardino pensile" le cui giornate di utilizzo sono da concordare con l'Amministrazione comunale nel periodo da maggio a settembre compatibilmente con l'organizzazione di altri eventi.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il canone annuo è pari ad € 12.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La stazione appaltante si riserva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 di introdurre modifiche non sostanziali al contratto nel corso dell'esecuzione del servizio fino al 10% del suo valore iniziale senza necessità di una nuova procedura e senza alterare la natura generale del contratto.

La concessione potrà essere oggetto di una proroga contrattuale e/o tecnica e/o di rinnovo del contratto.

8. REQUISITI GENERALI

Sono invitati a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo, in particolare:

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali

sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è, altresì, ammessa la partecipazione di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

9. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, con la precisazione che l'esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80 comma 3 fatte salve le ipotesi di cui al comma 7;

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Il soggetto indicato come delegato non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura, altro soggetto partecipante alla procedura, nè amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, nè essere designato quale delegato da altri partecipanti, pena l'esclusione di questi ultimi.

Durante l'efficacia del contratto, il Gestore potrà procedere alla sostituzione del delegato con altro soggetto in possesso dei requisiti di legge previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

10. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Gli operatori economici dovranno dimostrare di aver gestito e/o operato, nel quinquennio 2015-2020 per la durata di almeno due anni servizi identici a quello posto a base di gara precisando la tipologia delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e la durata del servizio reso.

11. REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziari, attraverso la Banca Dati mediante il sistema AVCPass istituita presso l'A.N.AC., così come previsto dall'art. 216, comma 13 del medesimo decreto legislativo.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche necessarie. In relazione alla verifica di cui sopra la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del Codice, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'A.N.AC. nella propria deliberazione n. 157/2016.

12. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Nell'esecuzione della concessione dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011 relativo a "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari" pubblicato in gazzetta ufficiale GU n. 220 del 21/09/2011.

13. SUBCONCESSIONE

Nella presente concessione è ammessa la subconcessione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.i.i. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Il Concessionario deposita il contratto di subconcessione presso la stazione appaltante, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subconcessione, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subconcessione sia in termini prestazionali che economici. Al momento del deposito del contratto il concessionario trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subconcessionario dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subconcessionario attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto la stazione appaltante non autorizzerà la subconcessione.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subconcessionaria, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subconcessione non può formare oggetto di ulteriore subconcessione. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subconcessionari, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte del concessionario o in caso di richiesta del subconcessionario.

Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5 dell'art. 174 del codice. In caso di pagamento effettuato al Concessionario quest'ultimo dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subconcessionario. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate entro detto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore del Concessionario.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta economica dovrà essere inviata tramite piattaforma regionale INTERCENT-ER/SATER.

ALTRE INFORMAZIONI DI GARA

- a) l'aggiudicazione provvisoria non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto e che dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione;
- b) il recapito dell'offerta telematica rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- c) l'offerta deve essere presentata nei termini indicati e la stessa se già presentata non è più revocabile e non può essere ritirata dall'operatore, non viene, inoltre, riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- d) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento all'offerta di altro appalto;
- e) la documentazione prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo;
- f) per il soccorso istruttorio si procede ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali consorziate esecutrici e imprese ausiliare), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma https://workout.aflink.it/sater/Guida%20Interattiva/Guida_Interattiva_Operatore_Economico/Guida_Interattiva_Operatore_Economico_files/index.html

16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Per la compilazione del DGUE gli operatori economici possono consultare il relativo manuale presente sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

17. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

18. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

d. copia sottoscritta e siglata in ogni fronte-pagina del presente disciplinare, dello schema di contratto e degli Allegati

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la verifica dell'anomalia delle offerte la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nel caso di più operatori economici, il criterio prescelto per la concessione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo derivante dai seguenti elementi di valutazione

	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
Totale	100

21. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con "Punti D Max" vengono indicati i "Punteggi discrezionali" massimi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

In tutti gli altri casi il punteggio del tipo "quantitativo" deriva dall'applicazione di formule ovvero dalla corrispondenza alla fascia punteggio indicata.

Tabella dei criteri discrezionali (D)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
OFFERTA TECNICA	60		60		
A) Organizzazione del servizio	12		12		
A.1) Frequenza interventi di risanamento ambientale, oltre al minimo di 1 (un) intervento di pulizia e igienizzazione annuo	3	n. 2 interventi = punti 0,80 n. 3 interventi = punti 1,20 n. 4 interventi = punti 1,60 n. 5 interventi = punti 2,00		3	
B) Qualità del servizio	30		30		
C) Possesso delle seguenti certificazioni: Certificazione di Qualità – (ISO 9000) – Certificazione relativa al Codice di autodisciplina del Settore (TQS VENDING) – Certificazioni sociali (SA 8000) – Gestione della Sicurezza nel	4	Sarà attribuito un punto per ciascuna certificazione posseduta		4	

settore agroalimentare (ISO 22000)					
d) Adesione ai progetti di destinazione turistica Emilia	3			3	
e) Utilizzo di prodotti biologici e/o con denominazione	3			3	
f) Migliori pratiche di: - riduzione consumo energetico; - abbattimento dell'utilizzo della plastica; - riduzione spreco alimentari; - abbattimento della produzione di rifiuti solidi urbani.	5			5	
Punteggio ricevuto : Miglior punteggio = X: (punteggio stabilito) $X = Pr * (\text{punteggio stabilito}) / Pm$ Dove: Pr= punteggio ricevuto Pm= migliore punteggio X= punteggio assegnato					

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a PUNTI 20 su 60. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Dalla somma dei punteggi ottenuti rispettivamente nella offerta tecnica e in quella economica, deriverà la graduatoria.

23. PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di uguale punteggio totale da parte di più concorrenti si procederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio in sede di offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio si procederà al sorteggio pubblico.

Il Comune si riserva di affidare il servizio anche in caso di un'unica offerta purchè congrua e conveniente.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

26. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Nessun contributo (valore inferiore a € 150.000,00).

27. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'*art.89* del *D.Lgs. n.50/2016* il concorrente, singolo o in un raggruppamento di cui all'*art. 45*, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'*art. 83 comma 1 lett. b) e c)*, necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'*art. 80*, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'*art. 89* del *D.Lgs. n. 50/2016*, dovranno allegare la documentazione prescritta dal *comma 1* dello stesso *art. 89*; in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'*art. 80* del *D.Lgs. n. 50/2016*.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (*art. 89, comma 7* del *D.Lgs. n. 50/2016*).

28. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'*art. 83, comma 9*, del *D.Lgs. n. 50/2016*. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, assegnerà un congruo termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio

a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

29. PASSOE

In sede di partecipazione alla procedura di scelta del contraente è necessario registrarsi al sistema AVCpass. Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall'art. 2 della Delibera 157 del 17/02/2016, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. Il PASSOE offre la possibilità di creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici.

30. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La stazione appaltante si riserva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 di introdurre modifiche non sostanziali al contratto nel corso dell'esecuzione del servizio fino al 10% del suo valore iniziale senza necessità di una nuova procedura e senza alterare la natura generale del contratto.

31. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà:

a) costituire garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura del 10% dell'importo contrattuale e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1) E con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale. .

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. L'ammontare residuo deve permanere fino a completamento del servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2 - la rinuncia all'eccezione di cui all'*art. 1957, comma 2*, del cod. Civ.
- 3 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.lgs 50/2016.

32. COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto svolgimento del servizio, si richiede una polizza di assicurazione per assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT durante l'esecuzione del servizio) per un massimale minimo di € 500.000,00.

33. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento di obbligazioni secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

35. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone dovrà essere corrisposto mensili pagamento della prestazione sarà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura elettronica e con le modalità di cui al Regolamento di Contabilità del Comune di Castellarano. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 così come precisato dal D.M. n. 55/2013 e nella normativa fiscale vigente, in via esemplificativa e non esaustiva, la fattura dovrà contenere:

- le generalità del fornitore completa di Cod. Fisc. e Part. IVA;
- il numero, la data e l'importo totale della fattura;
- la descrizione dei beni e dei servizi oggetto del contratto;
- eventuali sconti applicati;
- aliquote IVA per ogni tipologia di bene;
- l'annotazione di imponibile e imposta per ogni aliquota IVA applicata;
- Esigibilità IVA: tutte le fatture emesse nei confronti delle PP.AA. Dal 01/01/2015 per la fornitura di beni e servizi rientrano nel regime di scissione dei pagamenti.

I soli soggetti per i quali non si applica la scissione dei pagamenti dovranno indicare i valori (esigibilità immediata) o (esigibilità differita) riportando obbligatoriamente la descrizione con l'articolo di legge dell'eventuale esenzione al regime di scissione.

- la descrizione con l'articolo di legge per ogni eventuale esenzione IVA. Nel caso di esenzione IVA è obbligatorio riportare la descrizione con l'articolo di legge dell'eventuale esenzione bollo;
- i totali per imponibile, imposta di bollo ed importi esenti;
- Codice Univoco IPA;
- C.I.G.;
- Codice IBAN. Nelle fatture con C.I.G. il codice IBAN deve essere quello comunicato ex legge 136/2010.

36. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto,

non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

37. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 25/11/2013.

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione contraente;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

La formale stipula del contratto avverrà entro 60 giorni e non prima dei 35 giorni previsti dall'art. 32, co. 9 del Codice dei Contratti, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

La mancata stipula determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

38. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e in particolare a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

39. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione:

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì all'esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso devono necessariamente ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (in base all'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). In tal caso, l'operatore economico che intende concorrere alla gara deve indicare l'impresa ausiliaria nel DGUE, nonché rendere la dichiarazione e allegare i documenti relativi all'avvalimento, specificati nel presente bando di gara.

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

c-bis) l'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Gli illeciti professionali di cui alle precedenti lettere c), c-bis), c-ter e c-quater) assumono rilevanza ai fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono pertanto tenuti a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a configurare i predetti illeciti professionali;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

f-ter) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

m) l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento dalla procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatta salva la deroga di cui all'art. 105, comma 20, del medesimo decreto.

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

40. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta del Comune di Castellarano n. 104/2013 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.castellarano.re.it> nella sezione [Amministrazione Trasparente](#).

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

41. ORGANISMO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Per le diverse controversie sarà competente rispettivamente:

- Tribunale ordinario di Reggio Emilia;
- Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna.

42. TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i dipendenti del Comune individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è lo scrivente Comune di Castellarano con sede in Via Roma, 7 - 42014 Castellarano (R.E.) Tel. 0536/850114, nella persona del Sindaco *pro tempore*. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

Castellarano lì, 07/07/2021



Il Capo Settore IV "Urbanistica - SUAP"
(Dott. Enrico Ferrari)

